



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

MASSIME GIURISPRUDENZIALI DEL PROCESSO PENSIONISTICO

Prescrizione quinquennale. Rate di stipendio, assegni equivalenti, rate di pensione, differenze arretrate. Si applica.

Con sentenza n.369/2023 la Corte dei conti sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana ha rimarcato che, in tema di prescrizione, “... *La disciplina in materia è prevista dall’art. 2, co.1, R.D.L. 19/01/1939 n.295, come sostituito dall’art.2, co.4. L.428 del 1985, che al comma 1 prevede che “Le rate di stipendio e di assegni equivalenti, le rate di pensione e gli assegni indicati nel decreto legge luogotenenziale 2 agosto 1917, n.1278, dovuti dallo Stato, si prescrivono con il decorso di cinque anni” mentre al comma 2 prevede che “il termine di prescrizione quinquennale si applica anche alle rate e differenze arretrate degli emolumenti indicati nel comma precedente spettanti ai destinatari o loro aventi causa e decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.*

In quest’ultimo comma è trasfuso il contenuto dell’art. 2925 c.c., rubricato “Decorrenza della prescrizione” che considera fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione la non possibilità legale di fare valere il diritto relativa all’esistenza di cause giuridiche che ostacolano l’esercizio del diritto”.

Fattispecie relativa a richiesta di riliquidazione della pensione a seguito di pronuncia di altra giurisdizione sul rapporto di lavoro

Corte dei conti -sez. Giurisdizionale per la Regione Siciliana sent.369/2023 del 25/07/2023 - Giudice Gaspare Rappa.